

# **BGer 5P.239/2002 vom 22. August 2002**

Bundesgericht, 2002-08-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5P.239\\_2002](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5P.239_2002)

FR: TF 5P.239/2002 du 22 août 2002

IT: TF 5P.239/2002 del 22 agosto 2002

## **Regeste**

Diritto delle esecuzioni e del fallimento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate come nel caso in esame dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali ai sensi dell' art. 87 OG e sono pertanto impugnabili con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell' art. 9 Cost. ( DTF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 532 consid. 1 in fine). Il gravame, tempestivo ( art. 89 OG ), è quindi in linea di principio ammissibile.

### **E. 2**

Giusta l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo quelle censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre in quale misura la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali ( DTF 125 I 492 consid. 1b; 122 I 70 consid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b). Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità; secondo la giurisprudenza costante non vi è inoltre applicazione arbitraria della legge per il solo fatto che un'altra interpretazione appare pure sostenibile o persino migliore ( DTF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5 pag. 250).

### **E. 3**

Punto centrale della vertenza è quello di sapere se una sentenza civile o penale di carattere esecutorio che non indica - per volontà del giudice o della parte civile - il nome del creditore ma unicamente il numero e il nome della sua relazione bancaria legittima il rigetto definitivo dell'opposizione.

#### **E. 3.1**

Dottrina e giurisprudenza unanime ritengono che ai fini del giudizio sul rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione il giudice deve esaminare d'ufficio l'esistenza delle cosiddette tre identità: l'identità dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice, l'identità dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore

nonché l'identità tra il credito invocato nell'esecuzione e il credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 LEF, pag. 1220; Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Basilea 1998, n. 29 e segg. ad art. 80 LEF, pagg. 642-645, con i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali citati). Il ricorrente rileva in primo luogo che le argomentazioni espresse dalla Corte cantonale in merito alla disputa dottrinale esistente in materia di identità tra creditore ed escutente nelle ipotesi di cessione del credito o di successione a titolo universale del titolare del credito non sono pertinenti nel caso concreto; a giusto titolo, visto che l'escutente asserisce di essere tuttora il titolare della relazione bancaria menzionata nei due titoli di rigetto definitivo indicati nel precetto esecutivo (sentenza della Corte delle Assise criminali e della II Camera civile del Tribunale d'appello) e non un cessionario o un successore a titolo universale del creditore.

### **E. 3.2**

L'escusso critica la sentenza impugnata soprattutto per il fatto che la Corte cantonale avrebbe arbitrariamente accertato l'identità tra il creditore indicato nel titolo di rigetto e l'escutente sulla base di atti che volutamente non erano stati presentati nelle sedi penali e civili; egli sostiene infatti che nel rigetto definitivo dell'opposizione l'identità tra creditore ed escutente deve risultare direttamente dal titolo posto a fondamento dell'esecuzione, e non da un complesso di documenti. La censura di arbitrio si rivela tuttavia infondata. Nel caso in esame l'identità tra il creditore e l'escutente è infatti deducibile direttamente dai titoli di rigetto indicati nel precetto esecutivo, ed in particolare dalla sentenza 7 settembre 2001 della II Camera civile del Tribunale d'appello. Da questa sentenza si evince che A. \_\_\_\_\_ - quale consulente bancario - era perfettamente al corrente della vera identità dei titolari delle relazioni bancarie sulle quali ha operato in modo truffaldino e che non ha quindi subito pregiudizio della mancata indicazione delle parti civili con il loro nome e domicilio nella sentenza penale (cfr. considerandi 2.1 e 2.2, alle pagg. 7 e 8 della sentenza 7 settembre 2001); secondo i giudici della II Camera civile questa considerazione si impone a maggior ragione nei confronti di B. \_\_\_\_\_, che non ha mai nascosto le sue generalità nell'ambito dell'inchiesta penale e tanto meno si è celato dietro la denominazione del proprio conto (cfr. consid. 2.1, pag. 7). In siffatte evenienze, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello poteva quindi ritenere, senza cadere nell'arbitrio, che in concreto non sussisteva alcun dubbio circa l'identità tra creditore indicato - seppur in forma anonima - nel titolo di rigetto e l'escutente, per cui poteva essere concesso il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell' art. 80 cpv. 1 LEF; essa ha d'altronde rettamente osservato che nel corso della presente procedura l'escusso non ha allegato né fornito alcun elemento che possa far dubitare della legittimazione attiva di B. \_\_\_\_\_, ed in particolare non ha preteso di ignorare che quest'ultimo sia il legittimo titolare della relazione bancaria X. \_\_\_\_\_.

### **E. 4**

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Alla controparte, che non ha presentato una risposta, non vengono assegnate ripetibili.

### **E. 5**

Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Tribunale federale dispensa la parte, la quale dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole, dal

pagare le spese processuali e i disborsi ( art. 152 cpv.1 OG ). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo ( art. 152 cpv. 2 OG ). In concreto, considerata la natura del tema ricorsuale, ben si può ammettere che la causa non sembrava del tutto priva di probabilità di successo. È inoltre data la situazione di indigenza. In queste condizioni il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere concesso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.